

SOTTOMISURA : 214/C AGRICOLTURA BIOLOGICA**AZIONE : 1- Introduzione delle tecniche di agricoltura biologica****1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE****1.1- Descrizione generale**

Gli indirizzi della politica agricola comune individuano nel metodo biologico un veicolo potenzialmente molto interessante ai fini della diffusione di tecniche agronomiche rispettose dell'ambiente e della biodiversità. Pertanto la misura intende valorizzare le realtà che pongono in atto questo percorso di gestione agronomica, incoraggiando l'inserimento e il mantenimento nel territorio di tale metodo di produzione.

La produzione biologica agisce positivamente sia dal punto di vista della tutela della biodiversità, che da quello della qualità dell'acqua e del suolo principalmente attraverso la riduzione degli input chimici e in secondo luogo grazie all'applicazione di pratiche agricole a minore impatto ambientale.

La presente azione consiste nella concessione di aiuti agroambientali pluriennali per le imprese che introducono il metodo di produzione biologica attuato secondo le norme previste dai Regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e s. m. i.

1.2 - Obiettivi

Lo scopo prioritario della misura è la protezione e la tutela dell'ambiente assicurata dalla riduzione degli input di produzione e dall'adesione a specifici disciplinari – Regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e s. m. i – raggiungendo gli obiettivi di seguito elencati:

- A. tutela della qualità dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- B. aumento della biodiversità, attraverso la valorizzazione delle specie animali e delle varietà vegetali locali nelle produzioni aziendali;
- C. tutela dell'entomofauna utile, in relazione a interventi agronomici dettati da precisi standard comunitari.

1.3 - Ambito territoriale di applicazione

Tutto il territorio regionale.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI**2.1 - Soggetti richiedenti**

Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 73/2009: persone fisiche o giuridiche o associazioni di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica, la cui azienda si trova nel territorio della Regione del Veneto e che esercitano un'attività agricola, così come definita alla lettera c) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009.

2.2 – Criteri di ammissibilità

Le aziende richiedenti dovranno avere presentato all'Autorità competente la prima notifica di produzione con metodo biologico ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e s. m. i. nel periodo compreso fra il 06 febbraio 2007, data di formale adozione del PSR 2007-2013 da parte della Giunta Regionale del Veneto (DGR n. 205 del 2007), e la data della domanda di aiuto di cui al presente bando.

Rientra fra i criteri di ammissibilità anche il possesso dell'Attestato di Idoneità Aziendale (emesso da un Organismo di Controllo autorizzato ai sensi del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 220) che però potrà essere presentato anche in data successiva alla domanda di aiuto e comunque non oltre i termini utili per la conclusione dell'iter di erogazione dei premi da parte di AVEPA.

Non sono ammesse a contributo le domande presentate da produttori che si siano già ritirati dall'applicazione dei disciplinari biologici dopo aver ricevuto provvidenze quinquennali a valere del Reg CE n. 1257/99 (PSR 2000/2006), fatte salve cause di forza maggiore.

Non sono ammessi a contributo per la presente Azione 1 le domande presentate da produttori che risultino già aderenti, anche solo per una parte della SAU aziendale, al regime di produzione biologica. Tali produttori devono aderire per la totalità della SAU aziendale all'Azione 2 della Sottomisura 214/c.

3. IMPEGNI PREVISTI

3.1 Impegni

E' ammessa ai sensi del presente bando l'attività di produzione vegetale così come disciplinata dai Regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Si richiede in particolare che:

- gli appezzamenti destinati alle produzioni siano oggetto di un periodo di conversione di almeno due anni in cui le tecniche di coltivazione siano esclusivamente quelle dell'agricoltura biologica, ma le produzioni non possano essere immesse sul mercato come "prodotto biologico" fatte salve eventuali deroghe previste dal Reg. CE 834/2007 e successive modifiche e integrazioni;
- la fertilità del suolo deve essere mantenuta prioritariamente attraverso la coltivazione di leguminose e l'incorporazione di letame o altro materiale organico proveniente da aziende biologiche. L'integrazione con altri concimi organici o minerali è consentita ai sensi dell'articolo 16 del Reg. CE834/2007, dell'articolo 3 e Allegato I del Reg. CE 889/2008 e s.m.i.;
- la lotta contro i parassiti, le malattie e le piante infestanti, venga attuata principalmente attraverso metodi indiretti (per es. scelta di varietà resistenti, rotazioni colturali, etc.), mezzi fisici (per es. eliminazione meccanica delle malerbe,) ed il ricorso alla lotta biologica. L'adozione di antiparassitari è permessa ai sensi dell'articolo 16 del Reg. CE 834/2007, dell'articolo 5 e Allegato II del Reg. CE 889/2008 e s.m.i.;
- Le sementi e i materiali di propagazione devono essere prodotti con metodi biologici fatte salve eventuali deroghe nel rispetto da quanto previsto dall'articolo 45, e dal Titolo II, Capo 7 del Reg. CE 889/2008 e s.m.i.

Spetta agli Organismi di Controllo la verifica del rispetto dei vincoli stabiliti dal Reg. CE 834/2007 e s.m.i. L'applicazione di sanzioni risultanti dalle attività di controllo effettuate dai medesimi organismi dovrà essere comunicata tempestivamente alla struttura competente di AVEPA.

3.2 - Limiti e condizioni

- Il limite minimo di superficie aziendale (SAU) ammessa a premio è pari ad 1 ha;
- L'azienda "UTE" deve essere assoggettata al metodo biologico su tutta la SAU aziendale;
- Sono ammesse a finanziamento le colture foraggere (ivi compresi i prati e i pascoli) solo se utilizzate nell'ambito della medesima azienda agricola per l'alimentazione di animali erbivori allevati secondo i metodi di produzione biologica (con il vincolo del rapporto di almeno 1 UBA/ha; si fa riferimento per la conversione delle tipologie di allevamento in UBA all'allegato V al Reg. 1974/06);
- Il periodo di conversione non potrà essere protratto oltre i termini di legge fatte salve specifiche disposizioni dell'Autorità Competente.

NORME COGENTI SU TUTTA LA SUPERFICIE AZIENDALE

I beneficiari dell'aiuto devono rispettare, nell'insieme della loro azienda e per tutto il periodo di impegno, i Criteri di Gestione Obbligatoria (Atti) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (Norme e Standard) di Condizionalità, di cui agli articoli 5 e 6 e agli Allegati II e III del Reg. CE n. 73/2009, come annualmente disposto dalla normativa regionale di recepimento.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 39, comma 3 del Regolamento CE n. 1698/2005, rappresentano norme obbligatorie aggiuntive alla Condizionalità i Requisiti Minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, di cui all'art. 13 del DM 22.12.2009 n. 30125 e s.m.i..

Tutte le disposizioni nazionali e regionali in materia di Condizionalità sono disponibili al seguente indirizzo web <http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Agricoltura/condizionalita.htm>.

3.3 – Durata degli impegni / Vincoli

Sussiste l'obbligo di permanenza all'interno del sistema di certificazione biologica per almeno cinque anni, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda.

Ai sensi dell'art. 46 del reg. CE n. 1974/2006, gli impegni assunti dal beneficiario in relazione al presente bando potranno essere rivisti al fine di consentirne l'adeguamento al quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione 2014 – 2020.

Se tale adempimento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 - Importo messo a bando

L'importo quinquennale del presente bando è pari a € 2.000.000.

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

Il sostegno viene erogato annualmente, secondo gli importi riportati di seguito:

Tipo di coltura	Premio (euro/ha) in tutto il territorio regionale
cereali autunno-vernini	251
colture sarchiate	296
orticole	921
vite, olivo, castagno, fruttiferi minori	524
colture frutticole	739
prati e foraggere pluriennali	322
pascolo	230

I premi verranno definiti in sede istruttoria facendo riferimento al Piano Colturale contenuto nel Fascicolo Unico Aziendale. Nel caso di colture consociate o di avvicendamenti colturali intra-annuali, verrà considerata la sola coltura principale.

4.3 – Limiti di intervento e di spesa

Anche nei casi in cui l'azienda beneficiaria decida di aderire con parte della SAU ad altri impegni agroambientali secondo i criteri indicati al successivo paragrafo 6., il valore del premio per unità di superficie, secondo la tipologia colturale dedicata, non potrà superare i seguenti massimali, ad eccezione delle colture orticole:

- Colture annuali: 600 €/ha;
- Colture perenni: 900 €/ha;
- Altri usi dei terreni: 450 €/ha.

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 – Priorità e punteggi

Per le domande singole vale il seguente criterio di preferenza:

ELEMENTO DI PRIORITA'	SPECIFICHE TECNICHE	PUNTI
Aziende ricadenti per almeno il 51% della SAT all'interno delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola	<ul style="list-style-type: none"> - Area individuata dal Piano Direttore 2000, la cui delimitazione è stata approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003 - l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'art. 6 della L. 28 agosto 1989, costituita dalla 	8

	Provincia di Rovigo e dal territorio del Comune di Cavarzere (ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006); - le zone di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi individuate con deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006; - Il territorio dei Comuni della Provincia di Verona afferenti al bacino del Po (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni); - l'intero territorio dei Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni);	
Aziende ricadenti per almeno il 51% della SAT all'interno delle aree di rispetto circostanti i punti di captazione di acque per uso potabile	fogli catastali dei Comuni nei quali ricadono le Zone di rispetto dei punti di captazione delle acque di interesse pubblico, con esclusione dei Comuni delle aree di montagna (secondo la definizione ISTAT).	7
Aziende situate all'interno di aree della Rete "Natura 2000", parchi e altre aree naturali protette (13 riserve naturali statali e le 6 riserve regionali).	La priorità sussiste nel momento in cui almeno il 51% della SAT è composta da particelle catastali che, almeno in parte, ricadono in un'area appartenente alla Rete Natura 2000, Parco e Area protetta.	5

ELENCO AREE PROTETTE**Riserve Naturali Statali**

- Monte Pavione
- Monti del Sole
- Piani Eterni - Errera - Val Falcina
- Piazza del Diavolo - Monte Farverghera
- Schiara occidentale
- Somadida
- Val Tovanello
- Valle Imperina
- Valle Scura
- Vette Feltrine
- Vincheto di Cellarda
- Bus della Genziana
- Campo di Mezzo - Pian Parrocchia

Riserve Naturali Regionali

- Riserva naturale integrale Piaie Longhe - Millifret
- Riserva naturale orientata Pian di Landro Baldassare
- Riserva naturale Bocche di Po
- Riserva naturale integrale Bosco Nordio
- Riserva naturale integrale Gardesana Orientale
- Riserva naturale integrale Lastoni Selva Pezzi

In caso di ambiti sovrapposti verrà considerata la zonizzazione con punteggio maggiore.

L'accesso al punteggio dovrà essere espressamente indicato da parte del richiedente, il quale dovrà univocamente segnare una sola classe di punteggio, pena la nullità dei punti richiesti.

Gli uffici istruttori effettueranno l'attribuzione solo ed esclusivamente per i punteggi richiesti e convalidati dalla documentazione e dalle verifiche delle condizioni obbligatorie

5.2 – Condizioni ed elementi di preferenza

ELEMENTO DI PREFERENZA	Indicatore	ordine
Età anagrafica	Giorno, mese e anno di nascita	Decrescente

L'elemento di preferenza viene così valutato:

- ditta individuale: età anagrafica del titolare;
- società di persone: età del socio più giovane;
- società di capitale: età del socio amministratore più giovane;
- società cooperativa: età del socio amministratore più giovane.

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

L'azienda che aderisce alla presente sottomisura ha la possibilità di scegliere di destinare una parte della SAU aziendale agli impegni previsti dalle iniziative attivate con le sottomisure/azioni 214/a (corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti), 214/d (tutela habitat seminaturali e biodiversità, limitatamente alle Azioni 1 e 2), 214/e (prati stabili, pascoli e prati-pascoli), 214/f (biodiversità, azione 2-coltivatori custodi) 214/g (miglioramento della qualità delle acque), 214/i (Sottomisura gestione agrocompatibile delle superfici agricole), 216 (investimenti non produttivi) e 221 (imboschimento); le superfici interessate dalle suddette Misure sono complementari alle superfici soggette all'impegno con la presente azione e non possono pertanto in alcun caso sovrapporsi a queste ultime.

6.1 - Documentazione da allegare alla domanda

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dal documento Indirizzi procedurali di cui all'allegato A alla DGR n. 1499/2011, con allegata la seguente documentazione:

1. Copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. Scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. Copia del Programma Annuale di Produzione (PAP) ai sensi delle disposizioni vigenti;
4. Dichiarazione attestante che l'azienda non è stata beneficiaria dell'azione 3 della Sottomisura 6.1 ai sensi del Reg CE n. 1257/99 (PSR 2000/2006).

I documenti indicati ai numeri 1) 2) 3) e 4) sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

Il soggetto beneficiario dovrà comunque mantenere a disposizione in azienda per controlli da parte di AVEPA la seguente documentazione:

1. Copia integrale della prima notifica di produzione con metodo biologico ed eventuali aggiornamenti provvista di documentazione comprovante l'avvenuto inoltro della medesima nei termini previsti dal bando presso l'Autorità Competente;
2. "Attestato di Idoneità Aziendale".

Entro il 31 agosto di ogni anno dovrà essere presentata ad AVEPA l'attestazione rilasciata all'Organismo di controllo nella quale dovranno essere contenuti i seguenti elementi:

- la superficie degli appezzamenti soggetti a metodo biologico e loro identificazione catastale;
- il metodo di produzione praticato all'interno degli appezzamenti e relativi ordinamenti culturali;
- la data di inizio e fine conversione;
- eventuali sanzioni emesse a carico dell'azienda.

6.2 – Inadempienze tecniche

La mancata attuazione degli impegni di cui al punto 3.1 nei termini e nei modi previsti ed il mancato rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al punto 3.2 comporterà l'applicazione delle riduzioni o delle esclusioni previste dal titolo II del Regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione, recepite con DM 10346/2011 e DGR n. 1659/2008 e s.m.i.

6.3 – Altre prescrizioni

In sede istruttoria verranno effettuati controlli incrociati fra i dati contenuti nella notifica e nel PAP e i dati contenuti nel fascicolo aziendale presso AVEPA. E' pertanto dovere dell'azienda provvedere all'uniformità di quanto dichiarato relativamente ai terreni e alle coltivazioni.

7. ALLEGATI TECNICI

1)Definizioni:

- Sistema di Controllo: organizzazione di tutte le attività di controllo per la conformità ai Regolamenti. CE n. 882/2004 e n. 834/2007 e successive modifiche e integrazioni;

- Organismo di Controllo (OdC): organismo autorizzato ai sensi del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 220, iscritto nell'apposito elenco presso il MIPAAF;
- attestato di idoneità: documento che attesta l'inserimento dell'azienda nel sistema di controllo per la specifica attività notificata;
- Certificato di Conformità: documento che attesta l'inserimento dell'azienda nel sistema di controllo e che contiene l'elenco dei prodotti certificati per i quali l'operatore può rilasciare indicazioni o dichiarazioni di conformità al Reg. CE 834/2007 e s. m. i;
- Programma Annuale di Produzione (PAP): documento conforme alle disposizioni nazionali vigenti in materia di produzione biologica;
- Autorità Competente: Regione del Veneto;
- Colture sarchiate: ai fini del presente bando vengono considerate le seguenti colture sarchiate: mais, barbabietola, sorgo, girasole e arachide. Inoltre, considerato il periodo dell'anno in cui si svolge il loro ciclo vegetativo, nonché la particolare tecnica colturale a cui sono soggette, vengono assimilate alle colture sarchiate (e quindi incluse nella stessa categoria di premio) anche il riso e la soia.

2) Elenco dei fogli catastali dei comuni nei quali ricadono le zone di rispetto dei punti di captazione:
vedere l'allegato L alla deliberazione n. 199/2008 disponibile alle pagine web del sito www.regione.veneto.it

3) Elenco Colture Foraggiere

PIANTE FORAGGERE

Tutte le coltivazioni foraggiere erbacee che entrano nell'avvicendamento delle colture e occupano una stessa superficie per meno di 5 anni (erbai e prati avvicendati).

Sono compresi i cereali e le piante industriali raccolti e/o consumati verdi.

Prati e prati-pascoli non permanenti

Graminacee da pascolo, fieno o insilamento inclusi come parte di una normale rotazione delle colture, che occupano il terreno per un periodo di almeno un'annata agraria e inferiore a 5 anni. Le sementi sono graminacee pure o in miscuglio. Le superfici vengono dissodate mediante aratura o altre tecniche di lavorazione, prima che la superficie venga seminata o coltivata di nuovo.

Altri foraggi verdi

Altre coltivazioni foraggiere soprattutto annuali (ad esempio: veccia, mais verde, cereali raccolti e/o consumati verdi, leguminose).

- *Mais verde (mais da silo)*

- Mais coltivato per l'insilamento.

- Tutti i tipi di mais da foraggio che non vengono coltivati per la granella (tutolo intero, parti di una pianta o pianta intera). » compreso il mais verde consumato direttamente dagli animali (senza insilamento) ed i tutoli interi (grano + rachide + glumella) raccolti per l'uso come mangimi o per l'insilamento.

- *Piante leguminose*

- Leguminose coltivate e raccolte verdi (pianta intera) per foraggio.

PRATI PERMANENTI E PASCOLI

Prati e pascoli: Superfici, non comprese nell'avvicendamento, destinate permanentemente (per almeno 5 anni) a produzioni erbacee, seminate o spontanee e utilizzate per pascolo o per la raccolta di fieno o insilato.